

STATUTO

**VAREDO SOCCORSO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VAREDO MB VIALE BRIANZA 45

Numero REA: MB - 1853042

Codice fiscale: 91106800153

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

		1
	All. "A" al n. 80915/20578 di repertorio	
	STATUTO	
	Art. 1	
	Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"VAREDO SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	Art. 2	
	Sede	
	La sede della società è posta nel Comune di Varedo, in luogo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	Art. 3	
	Leggi speciali	
	Alla cooperativa si applicano, ai sensi dell'articolo 2520	
	del codice civile:	
	a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di	
	cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente	
	all'oggetto sociale; si applica, in particolare, la previsio-	
	ne dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	c) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	

	2	
	Art. 4	
	Qualificazione della cooperativa come Onlus	
	La cooperativa costituisce organizzazione non lucrativa di u-	
	tilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre	
	1997 n. 460. Pertanto:	
	a) - la stessa svolge la propria attività nel settore del-	
	l'assistenza sanitaria come risulta dall'oggetto sociale in-	
	dicato all'articolo 5 del presente statuto;	
	b) - la cooperativa persegue esclusivamente finalità di soli-	
	darietà sociale, come risultante dall'indicazione dello scopo	
	mutualistico, contenuta nell'articolo 5 del presente statuto;	
	c) - è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	menzionate ai sensi della surriportata lettera a), ad ecce-	
	zione di quelle direttamente connesse;	
	d) - è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la vita della cooperativa, a meno che la de-	
	stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, sta-	
	tuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura;	
	e) - è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e	
	di quelle ad esse direttamente connesse;	
	f) - è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organiz-	

		3
	zazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, destinazione imposta dall'art. 2514, comma 1,	
	lett. d), del codice civile;	
	g) - è fatto obbligo di redigere il bilancio annuale, in con-	
	formità anche alle disposizioni del codice civile;	
	h) - è prevista una disciplina uniforme del rapporto sociale	
	e delle modalità associative volte a garantire l'effettività	
	del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la tempora-	
	neità della partecipazione alla vita sociale; i soci hanno	
	diritto di voto per tutte le deliberazioni di competenza del-	
	l'assemblea, e quindi tra l'altro per l'approvazione e le mo-	
	dificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina	
	degli organi direttivi della cooperativa;	
	i) - è fatto obbligo di usare, nella denominazione ed in	
	qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pub-	
	blico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale" o l'acronimo "Onlus".	
	Art. 5	
	Scopo mutualistico della cooperativa Onlus.	
	La cooperativa persegue esclusivamente finalità di solida-	
	rietà sociale, ed in particolare:	
	1) - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative	
	alle attività statutarie istituzionali nei settori relativi	
	all'assistenza sociale e sociosanitaria prestate nei confron-	

	4	
	ti sia dei soci cooperatori che dei terzi, pur non trattando-	
	si di persone svantaggiate ed in particolare:	
	perseguire il benessere generale della comunità e delle fasce	
	sociali più deboli attraverso prestazioni assistenziali:	
	- trasporti con ambulanza;	
	- trasporti di pazienti emodializzati;	
	- trasporto di organi e emoderivati;	
	- servizi sociali e trasporto di disabili;	
	- convenzioni e/o appalti con strutture socio-sanitarie pub-	
	bliche e private.	
	Art. 6	
	Mutualità prevalente della cooperativa Onlus.	
	La cooperativa si propone di svolgere la propria attività ca-	
	ratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli artico-	
	li 2512 e 2513 del codice civile, nel rispetto delle previ-	
	sioni dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.	
	Art. 7	
	Clausole non lucrative della cooperativa Onlus.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile, e	
	dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997:	
	a) - è fatto divieto in modo assoluto di distribuire utili e	
	avanzi di gestione;	
	b) - la cooperativa può emettere esclusivamente strumenti fi-	
	nanziari di debito, o comunque strumenti finanziari che non	
	diano luogo a distribuzione diavanzi di gestione di qualsia-	

	5	
	si natura; è fatto divieto di remunerare i suddetti strumenti	
	finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o	
	comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i	
	dividendi nelle cooperative a mutualità prevalente;	
	c) - sono vietate le cessioni di beni e le prestazioni di	
	servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro	
	che a qualsiasi titolo operino per la cooperativa o ne fac-	
	ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore della cooperativa, ai loro parenti entro il terzo gra-	
	do ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle so-	
	cietà da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione	
	della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività	
	svolte nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), nu-	
	meri 7) e 8), del d.lgs. n. 460/1997, i vantaggi accordati a	
	soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano	
	erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato	
	puramente onorifico e valore economico modico;	
	d) - è vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi	
	che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro	
	valore normale;	
	e) - è vietata la corresponsione ai componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui	

	6	
	superiori al compenso massimo previsto dal d.p.r. 10 ottobre	
	1994 n. 645, e dal d.l. 21 giugno 1995 n. 239, convertito in	
	legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle	
	società per azioni;	
	f) - è vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle	
	banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di inte-	
	ressi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, su-	
	periori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;	
	g) - è vietata la corresponsione ai lavoratori dipendenti di	
	salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispet-	
	to a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per	
	le medesime qualifiche;	
	h) - è fatto divieto di distribuire le riserve sociali;	
	i) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 8	
	Oggetto sociale della cooperativa Onlus.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento di attività	
	economica nei seguenti settori:	
	1) assistenza sociale e socio-sanitaria;	
	2) assistenza sanitaria.	

		7
	Art. 9	
	Requisiti soggettivi dei soci operatori della cooperativa	
	Onlus.	
	Possono essere soci operatori solo:	
	- le persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi,	
	coerenti con l'oggetto sociale, e quindi idonei a garantire	
	la possibilità della loro partecipazione agli scambi mutuali-	
	stici con la cooperativa.	
	Art. 10	
	Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici della	
	cooperativa Onlus.	
	I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci operatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	E' in ogni caso vietato, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del	
	d.lgs. n. 460/1997, praticare condizioni più favorevoli ai	
	soci operatori in considerazione di tale loro qualità.	
	Art. 11	

	8	
	Destinazione degli utili di esercizio della cooperativa Onlus.	
	La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.	
	d), del d.lgs. n. 460/1997, distribuire utili ai soci. Gli u-	
	tili d'esercizio sono quindi interamente reinvestiti per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad es-	
	se direttamente connesse.	
	Art. 12	
	Ristorni nella cooperativa Onlus.	
	La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.	
	d), del d.lgs. n. 460/1997, distribuire ristorni ai soci coo-	
	peratori.	
	Art. 13	
	Scioglimento del rapporto sociale nella cooperativa Onlus.	
	La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci al-	
	l'atto dello scioglimento del rapporto sociale. Al socio non	
	competete, quindi, né in caso di scioglimento della società, né	
	in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale, il rim-	
	borso della quota di capitale sottoscritta e versata, che ri-	
	mane devoluta al patrimonio sociale.	
	Art. 14	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	L'attività mutualistica si svolgerà secondo le regole sopra	
	esposte.	
	15.	
	La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) di-	

		9
	cembre 2030 (duemilatrenta).	
	Art. 16	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, su domanda dell'interessato.	
	I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi sta-	
	biliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 17	
	Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla	
	legge. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere	
	di conseguenza nell'interesse della società. La dichiarazione	
	di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consi-	
	glio di Amministrazione della società ed il Consiglio dovrà	
	esaminarla entro sessanta giorni.	
	Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio	
	dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà	
	proporre opposizione avanti il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contra-	

		10
	rio, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 18	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato inte-	
	grale pagamento delle quote può aver luogo per gravi inadem-	
	pienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal con-	
	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico,	
	per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società, ivi compreso il caso del socio	
	che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge ed in particolare dall'art. 2286 C.C. e dal primo	
	comma dell'art. 2288 C.C.	
	L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione e contro tale deliberazione il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota a norma di legge.	
	Art. 19	
	La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui ere-	
	di ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del so-	
	cio. L'articolo 2535 C.C. regola la liquidazione della parte-	

	11	
	cipazione sociale e l'eventuale rimborso del sovrapprezzo. Il	
	pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei	
	suoi eredi.	
	Art. 20	
	Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Art. 21	
	L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del	
	caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un	
	segretario.	
	Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria vengono convo-	
	cate dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, me-	
	diante avviso inserito nel giornale organo di categoria; sono	
	valide in prima convocazione quando sia presente, o rappre-	
	sentata, la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono	
	tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei presenti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario.	
	Art. 22	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovran-	
	no farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda	

		12
	che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione.	
	Art. 23	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.	
	Gli amministratori durano in carica fino a revoca o rinuncia o fino al tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fra gli amministratori.	
	Art. 24	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo	

	13	
	composto da alcuni dei suoi membri.	
	Art. 25	
	Qualora la legge lo prescriva, il Collegio Sindacale si com-	
	pone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due.	
	I membri effettivi nominano nel loro seno il Presidente.	
	Art. 26	
	Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle re-	
	lazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottener-	
	ne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo	
	del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesi-	
	mo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il	
	diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventual-	
	mente assistito da professionisti di sua fiducia, il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del co-	
	mitato esecutivo.	
	I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci	
	in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadem-	
	pienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 27	

	14	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 quinquies	
	C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei	
	commi precedenti.	
	Art. 28	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la	
	perdita del capitale sociale.	
	Art. 29	
	Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti	
	in materia tra cui le disposizioni sulle società a responsa-	
	bilità limitata in quanto compatibili.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	F.to: LIPPOLIS Simone Livio	
	" " Patrizia MERONI	
	" " LIPPOLIS Cristiano	
	" " PAOLO CARBONE	